

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>6718 R</b>	25 marzo 2013	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

## **della Commissione speciale scolastica sul messaggio 5 dicembre 2012 concernente la modifica della Legge della scuola volta ad introdurre la possibilità di svolgere l'abilitazione alla docenza in parallelo ad una professione**

Con il messaggio in esame, del 5 dicembre u.s., il Consiglio di Stato propone alcune modifiche alla Legge della scuola per poter impostare un nuovo modello di abilitazione dei docenti di Scuola media e del settore medio-superiore. In sostanza, con questa proposta si vorrebbe consentire ai candidati all'abilitazione di conseguire l'attestato pur svolgendo, in parallelo, un'attività lavorativa a tempo parziale.

### **LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO**

Le ragioni del cambiamento, come il messaggio riconosce esplicitamente, sono da ricondurre alle perplessità e alle critiche espresse da più parti sia sulla durata dell'abilitazione, sia riguardo all'abbandono del precedente modello di *"abilitation en cours d'emploi"*.

Fino all'istituzione dell'Alta scuola pedagogica (ASP) l'Istituto per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti (IAA), creato nel 1995, organizzava infatti l'abilitazione dei docenti delle scuole cantonali (salvo quelli del settore professionale) nonché dei docenti "specializzati" delle scuole comunali. Detti corsi erano a tempo parziale e della durata di un anno. Presupposto per essere ammessi era di già essere stati incaricati quali docenti. Il titolo rilasciato aveva però solo valore cantonale e di regola non era riconosciuto fuori-Cantone.

Tale modello formativo rimase comunque in vigore fino all'istituzione dell'ASP, nel 2002. A partire da quel momento, in ossequio al principio secondo cui i diplomi rilasciati devono essere conformi ai regolamenti intercantionali sul riconoscimento dei diplomi, emanati dalla CDPE (Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione) il modello di *"formation en emploi"* è stato sostituito da quello detto dei "crediti" (ECTS), che in sostanza indicavano il numero dei corsi obbligatori: 94 per l'abilitazione alla Scuola media, 60 per la medie-superiori. La durata è di due anni per l'abilitazione alla scuola media e di un anno per la scuola media superiore. La differenza, a prima vista incomprensibile, viene giustificata con la diversa durata della formazione universitaria precedente. Per essere ammesso all'abilitazione nel settore medio-superiore lo studente deve infatti possedere un *"Master"* nella disciplina di riferimento, mentre per la scuola media è sufficiente un *"Bachelor"*.

Le critiche cui abbiamo accennato riguardano sia la durata complessiva degli studi, sia la formazione prevalentemente teorica offerta dall'ASP. Basti dire che ai "formatori" non è neppure richiesta l'abilitazione all'insegnamento nei settori scolastici per i quali sono chiamati a preparare i candidati. Negli ultimi anni il DECS, ha comunque accettato di assegnare alcune ore d'incarico libere nelle scuole agli abilitandi del secondo anno (impostazione che tuttavia ha interessato solo la scuola media).

## LA SITUAZIONE ATTUALE

L'Alta scuola pedagogica, pur mantenendo la sua "storica" sede a Locarno, è stata successivamente inserita nella SUPSI, che le ha attribuito il nome - invero non particolarmente felice - di "*Dipartimento formazione e apprendimento*" (DFA). L'abilitazione nelle varie materie è organizzata dallo stesso DFA, in collaborazione con la Divisione scuola, in base al fabbisogno di docenti previsto per gli anni a venire. Deve pure tener conto della regolamentazione intercantonale dei diplomi di insegnamento, stabilita dalla CDPE, nonché delle disposizioni della Conferenza dei rettori delle università svizzere, di quella dei rettori delle Scuole universitarie professionali svizzere (KFH), dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (COHEP) e della Commissione europea, come pure dal Regolamento sul riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per docenti del livello secondario I e dal Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità (il messaggio dà pure ulteriori informazioni, alle quali rimandiamo chi vuol saperne di più al riguardo).

**La formazione è costituita da 4 assi principali: scienze dell'educazione, didattica disciplinare, pratica professionale e lavoro di diploma.**

Per gli abilitandi alla Scuola media, la durata regolamentare degli studi è di due anni: il primo a tempo pieno, il secondo a tempo parziale. Lo studente può richiedere l'elaborazione di un piano degli studi personalizzato della durata di al massimo 8 semestri a tempo parziale. A seconda dei titoli ottenuti in precedenza, il candidato può conseguire il Master in una o due delle materie insegnate a Scuola media; in quest'ultimo caso, il numero di "crediti" richiesti arriva a un massimo di 111 ECTS (per la formazione in educazione visiva e arti plastiche). La formazione per l'*Insegnamento nella scuola media superiore* può già essere svolta in parallelo ad una professione.

Le procedure e i criteri di ammissione sono stabiliti nei regolamenti di studio, nelle Direttive relative alla procedura di ammissione e selezione e nelle relative Linee guida per la compilazione della documentazione personale.

**L'attuale organizzazione a tempo pieno dell'abilitazione, per molti studenti, è tuttavia un ostacolo che il messaggio definisce "*importante, se non proibitivo*". Il nuovo modello agevolerebbe molte situazioni. Esso, comunque, non comporterà modifiche sostanziali delle procedure di ammissione. Anche i titoli, il numero di crediti e gli ambiti disciplinari richiesti rimarranno gli stessi.**

## IL NUOVO MODELLO DI ABILITAZIONE

Il nuovo modello proposto è definito dal messaggio "**abilitazione parallela alla professione**". Secondo questo concetto, i candidati potranno cioè prepararsi all'abilitazione parallelamente allo svolgimento, a tempo parziale, di un'attività professionale (non necessariamente nell'ambito scolastico).

Vi potranno quindi essere quattro tipologie di candidati ammessi all'abilitazione:

- a) studenti a pieno tempo;
- b) studenti che svolgono anche alcune ore d'insegnamento (al massimo di 12) nel settore in cui intendono abilitarsi;
- c) studenti che svolgono anche alcune ore d'insegnamento (al massimo di 12) in un settore diverso da quello in cui intendono abilitarsi;
- d) studenti che svolgono anche un'attività professionale in ambito non scolastico.

Diversamente da quanto avveniva con la "vecchia" *"abilitation en cours d'emploi"*, nei casi b) e c) i candidati non saranno assunti prima, e poi iscritti all'abilitazione. Dovranno invece preliminarmente iscriversi al DFA, e successivamente - a dipendenza della disponibilità di ore d'insegnamento - *potranno* essere incaricati quali docenti per alcune ore settimanali. Per i dettagli, rimandiamo al Messaggio governativo. In ogni caso, come osserva il messaggio stesso, *"il ruolo del datore di lavoro (Cantone) è chiaramente distinto da quello dell'istituto di formazione (DFA) che - in quanto struttura universitaria - deve essere rispettosa delle caratteristiche che reggono il funzionamento di un simile istituto e dei criteri alla base del riconoscimento intercantonale"*.

Per concretizzare il cambiamento, il Consiglio di Stato propone un nuovo art. 47 della Legge sulla scuola del seguente tenore:

<sup>1</sup>*Il Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decide annualmente la parte di ore d'insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all'abilitazione presso il Dipartimento della SUPSI (DFA) per la scuola media e per le scuole medie superiori.*

<sup>2</sup>*Nel caso di attribuzione di ore d'insegnamento, queste sono assegnate nella forma dell'incarico e per tutta la durata dell'abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).*

<sup>3</sup>*I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell'art. 8 cpv. 2 LORD.*

Tale innovazione sarebbe in linea con quanto già praticato da alcuni Cantoni confederati - in particolare dal Canton Vallese e dal Canton Vaud - che hanno un sistema formativo simile al nostro.

Fermo restando che i requisiti di ammissione all'abilitazione rimarranno quelli già menzionati, per i candidati che intendono formarsi quale docente di Scuola media in due materie, se nella prima sono richiesti 110 o più ECTS, riceveranno un Master con l'indicazione della materia al termine del secondo anno, e un complemento al termine del terzo anno. Se invece sono richiesti meno di 110 ECTS, al termine del terzo anno riceveranno il Master con la menzione di entrambe le discipline.

Più concretamente, nel primo anno la formazione sarà concentrata su una singola materia e sui fondamenti teorici di scienze dell'educazione. Nel secondo anno la formazione pratica sarà concentrata sulla stessa materia del primo anno, mentre i moduli teorici di scienze dell'educazione vertiranno sulle competenze gestionali, relazionali, deontologiche e di ricerca del docente. Per i candidati che seguono la formazione in due materie, si aggiunge il modulo di didattica disciplinare della seconda materia. Nel terzo anno si svolgerà la parte pratica relativa alla seconda materia.

Per l'abilitazione alle scuole medie-superiori non vi saranno invece cambiamenti. La durata della formazione è di 60 ECTS e dura un anno. Siccome le lezioni hanno luogo il venerdì e

le pratiche professionali il giovedì, gli studenti dispongono di tre giorni liberi in cui possono svolgere un'attività professionale. Qualora questa consistesse in ore d'insegnamento in una scuola media superiore e nella disciplina per la quale il candidato si abilita, questa attività è ritenuta equivalente alla pratica professionale prevista dal ciclo di studi.

I candidati ammessi all'abilitazione che svolgessero un'attività professionale non scolastica, saranno ovviamente tenuti a svolgere, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, sia la formazione teorica sia la pratica professionale.

## LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI CANTONI

A livello nazionale, le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media ("secondario I") variano soprattutto a dipendenza della regione linguistica.

Nella Svizzera tedesca vige in generale il modello detto "integrato". La formazione dei futuri insegnanti di Scuola media dura 5 anni. Inizia subito dopo la maturità liceale e si conclude con un titolo abilitante in più materie. La parte scientifica e quella pedagogica sono integrate. Il titolo conseguito è il Master conforme alle direttive della CDPE. Nella Svizzera romanda vige invece il modello detto "consecutivo": i candidati devono cioè prima disporre di un titolo accademico nella disciplina che desiderano insegnare; l'abilitazione segue, dura due anni e si conclude con il Master conforme alle direttive della CDPE. Questo è anche il modello adottato dal nostro Cantone.

Per le scuole medie superiori, in tutta la Svizzera i candidati devono disporre di un Master universitario nella disciplina che intendono insegnare. Dopo un anno ottengono il Master professionalizzante.

**Le ASP che ossequiano i regolamenti della CDPE possono rilasciare il Master valido per tutta la Svizzera.** Solo il Canton Ginevra organizza un'abilitazione diversa dai criteri stabiliti dalla CDPE. Per quanto riguarda il Ticino, sono attualmente riconosciuti dalla CDPE i diplomi di docente di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e di scuola media. La procedura di riconoscimento per le scuole medio-superiori sarà avviata nei prossimi mesi.

## CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La questione del modello formativo per l'abilitazione dei docenti aveva già fatto discutere a lungo la Commissione al momento in cui era stata istituita l'Alta scuola pedagogica, nel 2002. A parecchi commissari, una formazione di tipo essenzialmente teorica (seppure inframmezzata da "stages" professionali) non convinceva. Il Dipartimento si oppose tuttavia al ripristino del modello della "*formation en cours d'emploi*", vigente fino ad allora, sostenendo che lo stesso non sarebbe stato conforme alle disposizioni della CDPE ed avrebbe compromesso il riconoscimento intercantonale dei titoli rilasciati dall'ASP. Seppure con scarso entusiasmo, la maggioranza dei commissari finì dunque per "allinearsi", e il Gran Consiglio pure. Le stesse considerazioni furono espresse al momento dell'integrazione dell'ASP nella SUPSI, con il medesimo esito.

È quindi con soddisfazione che oggi si constata come il Governo stesso proponga un'innovazione che, nella sostanza, va nella direzione auspicata da chi allora era risultato in minoranza. È vero che, come evidenziato sopra, l'"abilitazione parallela alla professione" è formalmente tutt'altra cosa rispetto alla "*formation en cours d'emploi*", ma di

fatto ha gli stessi vantaggi, in quanto offre agli abilitandi la possibilità di ottenere delle ore d'insegnamento. Il che è sicuramente positivo tanto dal punto di vista della formazione stessa (più legata alla pratica), quanto sotto l'aspetto finanziario.

Per completezza d'informazione, occorre tuttavia aggiungere che la sicurezza che ai candidati vengano assegnate delle ore di insegnamento, non è data. La modifica autorizza semplicemente il Dipartimento a valutare, anno per anno, il fabbisogno di nuovi docenti e in base a questa analisi, il Dipartimento decide quante ore d'insegnamento possono essere attribuite ai candidati all'abilitazione.

Al riguardo, il messaggio appare preoccupato soprattutto di "buttare acqua sul fuoco", sottolineando ripetutamente - e peraltro giustamente - come la disponibilità di ore di insegnamento non assegnate a docenti "con le carte in regola" differirà da una materia all'altra e da un anno all'altro, per cui il ricorso agli abilitandi non è affatto certo, anche perché vi sono altri scogli che ne ostacolano l'assunzione. E comunque - aggiunge opportunamente il messaggio - *"il fatto di aver ottenuto delle ore come "docente in formazione" non dà la garanzia a queste persone di essere assunte una volta conseguita l'abilitazione (...) a quel momento - e per parità di trattamento con gli altri concorrenti - tutte le persone abilitate sono tenute a partecipare al concorso annuale di assunzione, a ossequiare i requisiti richiesti dal bando e a superare le procedure di assunzione (prove scritte ed orali) organizzate dagli uffici dell'insegnamento"*. Resta comunque il fatto che, rispetto alla situazione precedente, il passo avanti non è da poco.

Il cambiamento appare tanto più opportuno dal momento che la possibilità di far capo a persone in formazione (dunque presumibilmente molto motivate) potrebbe pure evitare, o almeno ridurre considerevolmente, la necessità di ricorrere a quegli "incarichi speciali" che per sopperire alla carenza di persone qualificate, in taluni casi il DECS ha attribuito a persone con qualifiche minori.

Ci sembra pure opportuno sottolineare che nuovo modello di abilitazione proposto non ha conseguenze di ordine finanziario né per il Cantone né per il DFA. Le modifiche sono di tipo organizzativo e possono essere attuate con le risorse finanziarie già disponibili.

## **EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI**

Con il messaggio governativo in esame viene inoltre dato seguito ad alcune proposte inoltrate negli ultimi anni da alcuni colleghi di Gran Consiglio.

In primis si tratta della mozione interpartitica 26 settembre 2011 di 11 deputati - primo firmatario Michele Guerra - la quale chiedeva esplicitamente che *l'abilitazione in corso (detta "en emploi") combinata all'impiego quale insegnante a tempo parziale torni ad essere possibile*: mozione a fronte della quale il Capo della Divisione scuola prof. Diego Erba aveva preannunciato un assenso di principio in occasione della trasmissione televisiva "Il Quotidiano", alla RSI del 27 luglio 2011, affermando che *"In passato il Canton Ticino conosceva questa possibilità di formazione "en emploi", mentre oggi con i dispositivi della CDPE questa modalità non è più concessa. Vi sono però - aggiungeva - delle prospettive a medio termine che potrebbero aprirsi. In ottobre la Conferenza citata (CDPE) metterà in consultazione alcune modifiche e fra queste figura anche un'apertura in questa direzione."* È dunque con soddisfazione che rileviamo come, a distanza di pochi mesi, con il presente messaggio, il Governo porta quindi in avanti quanto preannunciato dal Capo della Divisione scuola.

Il messaggio in discussione dà anche parzialmente seguito alla mozione 14 marzo 2011 dei colleghi Sergio Savoia, Greta Gysin e Francesco Maggi, con cui veniva richiesta una rivalutazione più ampia e riguardante vari aspetti dei regolamenti di assunzione oltre che l'attuazione di modifiche per superare la situazione attuale.

Il tal modo, si dà quindi seguito concreto anche a tutti quegli atti parlamentari meno recenti che nel corso degli anni avevano sottolineato l'importanza di un ritorno all'abilitazione "*en emploi*", come pure alle ripetute soluzioni in tal senso postulate da più deputati della scrivente Commissione speciale scolastica, la quale non può che dichiararsene soddisfatta.

## **CONCLUSIONI**

In base alle considerazioni espresse, la scrivente Commissione raccomanda al Gran Consiglio di approvare il messaggio in esame e il relativo disegno di legge.

Per la Commissione speciale scolastica:

Franco Celio e Michele Guerra, relatori  
Caprara - Cavalli - Crivelli Barella -  
Del Don - Franscella - Lepori - Ortelli -  
Pagani - Polli - Robbiani - Steiger